



CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

SERVIZIO DI SUPPORTO AL CO.RE.COM. Molise ED AGLI ALTRI
ORGANI DI GARANZIA

DETERMINA

Del

DIRETTORE

Del

SERVIZIO

numero 13
PROT. 1566/008/15
DEL 10/6/15

Campobasso, 10/6/15

OGGETTO: Definizione procedimento 36/2015 promosso da Pisani Massamormile
contro Fastweb s.p.a e Sky Italia s.r.l. ex. Comma 7, articolo 19 dell'allegato "A"
alla delibera n.73/11/CONS

IL SEGRETARIO GENERALE

Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo ROMA

**IL DIRETTORE DEL
CORECOM DELLA REGIONE MOLISE**

- VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;
- VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;
- VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;
- VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;
- VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);
- VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *“Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”*, di seguito *“Regolamento”*;
- VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*;
- VISTA l’istanza dell’utente Pisani Massamormile presentata in data 13.04.2015 Prot. 933/COM/15;
- VISTI gli atti del procedimento e la relazione del responsabile del procedimento prot. 1419/COM/15 del 27.05.2015;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L’istante ha lamentato nei confronti della Fastweb s.p.a. e della società Sky Italia s.r.l., applicazione di profili tariffe non richiesti, relativamente ad un contratto congiunto denominato di Home Pack.

In sede di conciliazione la società Fastweb s.r.l. convenuta ha riconosciuto la fondatezza del reclamo ed ha proposto in via transattiva la risoluzione del contratto, lo storno dell’intera posizione debitoria, lo storno delle altre eventuali fatture di prossima



emissione e un indennizzo monetario di Euro 350,00; tale proposta è stata accettata dall'utente.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- i. L'indennizzo per l'applicazione del profilo tariffario non richiesto e la cessazione del contratto anche per la parte riguardate la società Sky Italia s.p.a.

2. La posizione dell'operatore

La compagnia telefonica Sky Italia s.r.l. non ha partecipato all'udienza e non ha inviato memorie in merito, nel contempo continua a fatturare ed erogare il servizio;

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante possono essere accolte come appresso motivato:

In data 13.01.2015 il ricorrente ha aderito ad una proposta contrattuale che prevede un pacchetto congiunto telefonia e programmi televisivi a pagamento via satellite denominato Home Pack, al costo di Euro 32,00 mensili con la Fastweb s.p.a e con la ditta Sky Italia s.r.l..

In sede di conciliazione l'avv. della Fastweb s.p.a . ha riconosciuto implicitamente la fondatezza delle richieste addotte dal ricorrente ed a titolo transattivo ha offerto la risoluzione del contratto, lo storno dell'intera posizione debitoria e lo storno delle altre eventuali fatture di prossima emissione, oltre ad un indennizzo monetario di Euro 350,00, tale proposta è stata accettata dall'utente.

Di fatto il contratto si è risolto in sede di conciliazione, atteso che l'offerta riguardava un pacchetto denominato Home Pack offerto congiuntamente dalle due società, ed il recesso da parte di una di essa ha di fatto determina la cessazione del rapporto contrattuale in essere.

Considerato che la fatturazione del pacchetto avveniva in modo congiunto da parte delle due ditte, ma all'interno della stessa era analiticamente definita la quota parte spettante a ciascuna società, per complessivi Euro 32,00 mensili, si rende necessario annullare le precedenti Fatturazioni e riproporre la fatturazione da parte della società Sky Italia s.r.l. per la sola parte di sua spettanza nel limite degli importi riferiti al pacchetto Home PACH di 32,00 Euro mensili a tutto il 09.04.2015 data del verbale di conciliazione che sancisce la cessazione del rapporto contrattuale.

Per quanto attiene l'indennizzo da porre a carico di Sky Italia s.r.l., di cui al comma 2 dell'art. 8, lo stesso non va applicato atteso che può considerarsi ricompreso nella somma di Euro 350,00 offerto dalla Fastweb in sede di conciliazione, atteso che il verbale sancisce un accordo definitivo in merito all'intero contratto Home Pack

Infine, per quanto concerne le spese di procedura, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, in via equitativa si pone a carico della società Sky Italia s.r.l. la somma di Euro 100,00 (cento/00) che potrà essere compensata con il credito derivante dalla fatture rideterminate.

Tutto ciò premesso e considerato



DETERMINA

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, dell'art. 19, dell'allegato "A" alla delibera n.73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 Euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

Di accoglie come appresso l'istanza di presentata Pisani Massamormile presentata in data 13.04.2015 Prot. 933/COM/15; nei confronti della società Sky Italia s.r.l. e pertanto;

1. Si dichiara chiuso il contratto in questione codice cliente 15149601 che legava il ricorrente al pacchetto Home Pach offerto congiuntamente dalle ditte Sky Italia s.r.l. e Fastweb s.p.a. alla data del 09.04.2015 come da verbale di conciliazione;

2. La società Sky Italia s.r.l. è tenuta ad annullare tutte le fatture emesse a tutt'oggi ed a rettificarle in ragione dell'importo a lei spettante a seguito della corretta applicazione del pacchetto Home Pack di Euro 32,00 mensili;

3. La ditta Sky Italia s.r.l. è tenuta a pagare in favore dell'istante, la somma di euro 100,00 (*cento/00*) per spese di procedura ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del Regolamento adottato con delibera n. 173/07/CONS, del 19, che potrà compensare con l'eventuale credito determinato a seguito delle nuove fatture

4. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.


5. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

6. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti.

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. Vincenzo TOMA



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura.

Campobasso,

IL SEGRETARIO GENERALE
DIRETTORE DEL SERVIZIO

Dr. Vincenzo TOMA



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

Prot. n° 1119/COM/15

Campobasso, li 27/5/15

Al Signor
Segretario del
Consiglio Regionale
Dott. ... TOMA

SEDE

Oggetto: Procedura di definizione - relazione Pratica n°36/2015

Premesso

In data 13.04.2015 è stata presentata dall'utente Pisani Massamormile () una istanza di definizione mediante formulario GU14 acquisita la protocollo del CO.RE.COM. in pari data al n°933/COM/15, avverso la sola compagnia telefonica SKY Italia s.r.l. atteso che la società in questione continua ad erogare il servizio adducendo che il contratto è ancora in essere con l'utente.

L'utente contesta alle società SKY Italia s.r.l. come fatto anche in sede di conciliazione nei confronti della Fastweb s.p.a l'applicazione di un contratto con spese diverse da quelle proposte dall'operatore telefonico ed accettato dall'utente, che riguardavano una proposta contrattuale denominata Home Pack e che prevedeva SKY base e la linea telefonica e ADSL All inclusive al costo mensile di Euro 32,00.

Preliminarmente si osserva che l'utente aveva presentato il modello UG chiamando in conciliazione sia la compagnia telefonica Fastweb S.p.a che la società SKY Italia s.r.l.; in data 09/04/2015 si è tenuta l'udienza di conciliazione alla quale ha partecipato il legale della Fastweb s.p.a., il quale in nome e per conto della compagnia telefonica rappresentata ha proposto in via transattiva la risoluzione del contratto, lo storno dell'intera posizione debitoria e lo storno delle altre eventuali fatture di prossima emissione, oltre ad un indennizzo monetario di Euro 350,00, tale proposta è stata accettata dall'utente.

Nella medesima seduta nessun rappresentante di Sky Italia s.p.a. è intervenuto.

Con nota n° 965 del 15 aprile 2015 il responsabile del procedimento ha convocato le parti per l'udienza di definizione e per l'inoltro di eventuali memorie al riguardo, fissando la data dell'udienza al giorno 25 maggio 2015.

Il giorno 25.05.2015, così come disposto, si è tenuta l'udienza, dove è comparso solo il ricorrente, e pertanto il verbale si è chiuso negativamente, atteso tra l'altro che non sono pervenute dalle parti memorie in merito.

Si osserva che il contratto oggetto della controversia prevede un servizio congiunto, telefonico e di programmi televisivi, e che a seguito del verbale di conciliazione l'utente ha perso la numerazione telefonica in quanto in ottemperanza a quanto concordato, la Fastweb s.p.a ha

8610 Campobasso - Via XXIV Maggio, 130 - tel. 0874/424775/65 - fax 0874-424767
Email : corecommolise@cert.regione.molise.it - www.corecommolise.it

concesso il recesso dal contratto e quindi ha interrotto l'alinea telefonica ed i servizi ad essa riportati.

Si ritiene che il contratto deve necessariamente intendersi risolto, tra tutte le parti, atteso che lo stesso aveva una sua valenza ed una sua motivazione lì dove i servizi erano congiunti e davano luogo ad un pacchetto considerato dall'utente economicamente conveniente dal punto di vista delle sue esigenze.

Con il venir meno del servizio di telefonia fisso e ADSL, e venuto meno anche il contratto in essere con Sky Italia, s.r.l. anche se la stessa continua ad erogare il servizio ai costi ed alle condizioni che ha deciso di applicare in deroga agli accordi contrattuali.

Si ritiene, pertanto, di dover dichiarare il contratto stipulato dall'utente Pisani Massamormile chiuso sia nei confronti di Fastweb s.p.a, come di fatto già accaduto, e sia nei confronti di Sky Italia s.r.l. in virtù anche del verbale di conciliazione sopra richiamato.

Per quanto attiene l'indennizzo, l'utente ha contestato l'applicazione di un piano tariffario diverso da quello proposto, pertanto è applicabile il comma 2 dell'art. 8 dell'allegato "A" alla delibera 73/11/CONS che prevede un indennizzo giornaliero di Euro 1,00 per ogni giorno di attivazione.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Il funzionario
Dott. Lucio Dello Torre

